



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**Servizio sicurezza sismica,
edilizia e programmazione scolastica**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE
PER ROTTURA ATTUATORE DELL'IMPIANTO DA BASKET
DELLA PALESTRA SCOLASTICA "FILIPPO RE"
IN VIALE TRENTO TRIESTE, 4 A REGGIO EMILIA**

QUADERNO PATTI E CONDIZIONI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 2 – INTERVENTI/PRESTAZIONI	3
ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA DELL’INTERVENTO	3
ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI.....	3
ART. 5 - PENALI	3
ART. 6 - COMPENSI	4
ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010.....	4
ART. 8 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE.....	5
ART.9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO	5
ART. 10 - SUBAPPALTO.....	5
ART. 11 – ABILITAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 12 – NORME DI SICUREZZA	6
ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO	6
ART. 14 - DIVERGENZE	6
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	6

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La Provincia di Reggio Emilia provvede alla manutenzione degli immobili di sua proprietà, incluse le palestre e garantisce il regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mettendo a disposizione degli studenti un impianto sportivo idoneo a consentire lo svolgimento della suddetta attività curricolare

Oggetto dell'affidamento è la sostituzione di un componente oleodinamico (cilindro per sollevamento) nell'impianto da basket a pavimento presente nella palestra Filippo Re in viale Trento Trieste,4 a Reggio Emilia

ART. 2 – INTERVENTI/PRESTAZIONI

La prestazione riguarda la sostituzione di un attuatore a doppio effetto (cilindro oleodinamico) che non funziona correttamente e presenta perdite di olio nell'impianto da basket a pavimento presente nella palestra Filippo Re, in viale Trento Trieste a Reggio Emilia L'intervento prevede tutte le opere necessarie alla verifica e al ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza dell'impianto da pallacanestro.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA DELL'INTERVENTO

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del lavoro, tutte le informazioni in suo possesso, necessarie allo svolgimento dell'intervento medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente atto e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta si impegna a espletare l'intervento in conformità alle normative vigenti in materia di attrezzature sportive per il basket e tutte quelle relative alla sicurezza sul lavoro.
3. La Ditta è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente.
4. La Ditta per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente lavoro, deve accedere ai locali senza arrecare disturbo e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti all'interno dei locali in cui opera.
5. La Ditta eseguirà l'intervento secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che riterrà più opportuni, restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
6. La Ditta dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'esecuzione dei lavori richiesti.

ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'intervento, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di affidamento e dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi.

ART. 5 - PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre il termine comporta una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo complessivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo eventuali richieste o ritardi non imputabili alla Ditta.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema d'inadempimento e, in particolare, il diritto dell'Amministrazione a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi all'affidatario tramite PEC. La Ditta avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate alla Ditta.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili alla Ditta, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - COMPENSI

Il corrispettivo complessivo dell'intervento risulta il seguente:

- sostituzione attuatore a doppio effetto (cilindro oleodinamico) dell'impianto da basket a pavimento inclusi gli oneri della sicurezza : **€ 828,00** (di cui € 30.00 per oneri della sicurezza)

L'importo totale ammonta a € 828,00 + IVA di legge per complessivi € 1.010,16.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Gli onorari e competenze verranno fatturati nel seguente modo:

100% del compenso maturato alla fine dell'intervento.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fattura.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: BANCA - c/c con Cod. IBAN:, intestato a, con sede a, in Via - C.F. e P.IVA

Il professionista/Ditta dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 8 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. La Ditta assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. La Ditta deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'intervento, rilasciata dalla _____, agenzia di _____, numero _____ in data _____, con efficacia almeno dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 2.000.000,00. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) visto il tipo di prestazione e l'entità economica, dispone l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs.36/2023.
4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

ART.9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta non può recedere dal contratto. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax, via PEC o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile Unico del Progetto, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non previsto si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il sub appalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti. Non è consentito all'affidatario cedere il contratto ad altra Ditta o ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

ART. 11 – ABILITAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso, all'atto della sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione del medesimo, delle seguenti abilitazioni:

- Iscrizione alla CCIAA

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi e dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

ART. 12 – NORME DI SICUREZZA

Nell'espletamento del lavoro dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone accuratamente la formazione in merito ai rischi specifici, e relative contromisure, dell'attività svolta. Deve, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura di tutto quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo, protezione e quant'altro venisse particolarmente indicato a scopi di sicurezza.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e ad adottare le opportune cautele e segnalazioni di pericolo tutte le volte che lo svolgimento del lavoro avviene in luoghi frequentati da altre persone.

ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza telematico ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta/professionista. Il presente atto, redatto tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modificazioni.

Tutte le eventuali spese che la Ditta dovesse sostenere per l'esecuzione del presente intervento o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico della Ditta stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo, le tasse di registrazione in caso d'uso ed i diritti di scritturazione.

ART. 14 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto s'intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative vigenti e le altre disposizioni in materia.

E' vietata la cessione del presente contratto.